



DECRETO 22 luglio 1974, n. 66 (pubblicato nell'albo del Pubblico Palazzo in data 1 agosto 1974).

Decreto che regolamenta e dà pratica attuazione alla legge 20 marzo 1974 n. 22.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

su proposta della Commissione Agraria e Forestale;

sentito il parere del Congresso di Stato;

valendoCi delle Nostre Facoltà;

decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto:

Art. 1

Parte generale riguardante le modalità di presentazione delle domande

Coloro che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla Legge 20 marzo 1974 n. 22 debbono inoltrare domanda alla Commissione Agraria e Forestale su apposito modulo distribuito gratuitamente dall'Ufficio stesso (modulo A).

Solo per ottenere l'esenzione dell'imposta normale e di Sicurezza Sociale sui redditi A e D di cui all'art. 5 (1) le domande (modulo B) vanno indirizzate all'Ufficio Tributario entro il 30 novembre di ogni anno, corredate dallo Stato di Famiglia e dal Certificato dell'Ufficio Agrario e Forestale di Stato attestante la conduzione normale dell'azienda.

La Commissione Agraria e Forestale, effettuati i necessari accertamenti e vista l'istruttoria dell'Ufficio Agrario e Forestale di Stato, comunica all'interessato con lettera raccomandata l'esito della pratica con gli eventuali adempimenti, nonchè la data entro la quale dovranno essere effettuati i lavori o gli acquisti.

L'Ufficio Agrario e Forestale di Stato può, in caso di riconosciuta necessità, accordate dalla proroghe.

Acquisti e lavori debbono essere preventivamente autorizzati.

L'interessato, fatti gli acquisti ed ultimati i lavori, avanza domanda all'Ufficio Agrario e Forestale di Stato per il collaudo, che dovrà avvenire entro un mese dal percepimento della domanda stessa.

L'Ufficio Agrario e Forestale di Stato deve emettere il mandato di pagamento entro un mese dalla data di collaudo.

Non si effettueranno istruttorie per pratiche con documentazioni incomplete, di cui peraltro sarà data tempestiva comunicazione all'interessato.

Il documento fondamentale per ogni pratica è costituito dalla relazione, dalla quale deve emergere chiaramente la convenienza economica del lavoro o dell'acquisto o di quant'altro per cui si richiede l'incentivazione.

Ogni richiesta deve essere inquadrata in un piano aziendale di larga massima ed i vari interventi, per i quali si chiedono le incentivazioni, devono essere in armonia con il tipo dell'azienda e gli indirizzi tecnico-economici previsti dalla Legge.

Per le costruzioni rurali, per gli impianti viti-frutticoli, per i laghetti collinari, per le serre, le affossature, le strade poderali e per i miglioramenti delle coltivazioni, vale il prezzo fissato dall'Ufficio Agrario e Forestale di Stato.

Alle pratiche riguardanti l'acquisto di macchine agricole ed attrezzature debbono essere allegati i preventivi; per la successiva richiesta di collaudo necessita la fattura che dovrà avere data posteriore a quella dell'accettazione della domanda ed essere quietanzata nel caso sia stato richiesto il contributo. Qualora invece sia stato ottenuto il prestito, necessita la dichiarazione del venditore comprovante il versamento della somma a carico dell'acquirente. La Commissione Agraria e Forestale fisserà, di volta in volta, il termine utile entro il quale dovranno essere effettuate le opere e gli acquisti. Tutti i documenti relativi alle pratiche della Legge di cui al presente regolamento sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 2

Formazione e potenziamento dell'impresa agraria.

Per i muti riguardanti la formazione o l'ampliamento di aziende di terreni da acquistare debbono formare una azienda efficiente. La superficie minima delle nuove unità e di quelle ampliate non deve essere inferiore ad Ha. 8 per l'attuazione di indirizzi estensivi ed Ha. 3,50 per quelli intensivi, formata da non più di due appezzamenti distanti fra loro meno di Km. 2 ed avente comunque un R.D. (reddito dominicale) catastale superiore a L. 100.000.

Quanto sopra ha anche lo scopo di favorire le permuta e le gestioni associate.

Per gli acquisti di cui all'art. 2 è necessario allegare alla documentazione un certificato attestante la qualifica del richiedente.

Per i coltivatori diretti e per i tecnici agricoli tale certificato viene rilasciato dall'Ufficio Agrario e Forestale di Stato, mentre per le altre categorie dai rispettivi Uffici competenti.

Per queste ultime la concessione del mutuo comporta il ritiro del libretto di lavoro o di licenza relativa ad altre attività.

I tecnici, per poter usufruire del mutuo, debbono svolgere prevalente attività imprenditoriale agricola.

Per gli acquisti di cui all'art. 3, gli interessati hanno l'obbligo della conduzione almeno normale dell'azienda. Lo Ufficio Agrario e Forestale di Stato effettuerà particolari controlli e per gli

adempimenti sarà proceduto al recupero del beneficio goduto, dietro delibera della Commissione Agraria e Forestale.

La stima del terreno oggetto di compravendita, fatta dall'Ufficio Agrario e Forestale di Stato, sia per la concessione di mutui, art. 2 e 3, che per i premi di apporto strutturale, art. 7, e di accorpamento, art. 8, ed anche per gli acquisti di cui allo stesso art. 8, dovrà tener conto del valore agricolo corrente di mercato.

Lo stesso vale anche per la determinazione dei canoni d'affitto contemplati sempre dall'art. 8.

La durata di tali affitti non può essere inferiore a 9 anni, con rinnovi triennali. A tale regime sono ovviamente ammessi anche i terreni già in proprietà o gestiti dallo Stato, semprechè non compromettano diritti e funzioni dello stesso, specie per quanto riguarda il disposto dell'art. 39.

Per l'esenzione delle imposte di successione ed ipotecaria a favore dei coltivatori diretti che continuino nella conduzione del podere, la Commissione Agraria e Forestale, tramite l'Ufficio Agrario e Forestale di Stato, rilascia apposito documento (modulo C); con lo stesso modulo verrà rilasciato dall'Ufficio Agrario e Forestale l'attestazione per le esenzioni di cui all'art. 9.

Per le cambiali agrarie la dichiarazione dell'Ufficio Agrario e Forestale di Stato è fatta a mezzo del modulo D.

Art. 3

Miglioramenti di carattere generale, scorte e conduzione.

Le costruzioni per abitazioni rurali nonchè i riattamenti e ampliamenti debbono corrispondere sia alle esigenze dell'azienda agricola a cui sono adibite, sia agli addetti necessari alla conduzione dell'azienda stessa. Nel caso che la famiglia del richiedente comprenda, anche non addetti alla agricoltura la quota del fabbricato afferente ad essi non può essere computata nell'importo del mutuo.

Tale importo sarà corrisposto per il 25% all'inizio dei lavori, altro 35% a rustico ultimato, il saldo del 40% a collaudo avvenuto.

Le strade poderali debbono essere costruite, se indispensabili, adeguate, e funzionali all'esercizio dell'azienda. La rete scolante deve essere tale da assicurare stabilità ai terreni ed un normale sgrondo delle acque. Per quanto riguarda gli scoli di liquami, relativi a concimaie e ad allevamenti, debbono corrispondere non solo alle tecniche dell'allevamento, ma anche all'igiene sia dell'abitazione che della zona, col pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie attestate da certificato dell'Ufficio Igiene e Sanità.

I laghetti collinari debbono avere sicurezza di normale approvvigionamento idrico, devono essere adeguati alle necessità dell'azienda e costruiti col rispetto delle norme in materia. Alla pratica va allegato un nulla-osta dell'Ufficio del Piano attestante la sicurezza idro-geologica della zona, nonchè il piano di trasformazione colturale dell'azienda.

L'Ufficio Agrario e Forestale di Stato esperite le necessarie indagini nella zona, e studiate le eventuali possibilità, cercherà di favorire la costruzione di laghetti inter-aziendali con i confinanti dell'azienda richiedente.

L'Ufficio Agrario e Forestale di Stato, con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico, effettuerà il catasto delle zone calanchive determinandone la superficie, l'entità della degradazione, individuando le zone di più pronto intervento. Sarà pure redatto un primo elenco di massima dei terreni che, per la loro ubicazione e la loro forte degradazione, richiedono un intervento anche coattivo; nei casi più gravi potrà essere disposta l'acquisizione di tali beni anche prima dell'approvazione del piano organico generale. Sulla scorta di quanto già effettuato in altri territori, ed in base alle acquisizioni più recenti in materia, si procederà ad una organica impostazione della bonifica delle zone calanchive, dopo di che sarà redatto il relativo piano di bonifica.

Nelle more potranno essere approvate pratiche di bonifica di terre argillose, sempre che tali pratiche corrispondano ad opere che possano essere inserite in un piano generale. In tale caso l'Ufficio Agrario e Forestale di Stato, sia per il lato tecnico che per quello economico, procederà in accordo con l'Ufficio Tecnico.

Per la cessione in affitto delle terre così bonificate si adotteranno i criteri già fissati per gli affitti di cui all'art. 8.

Per i terreni bonificati l'Ufficio Agrario e Forestale di Stato e l'Ufficio Tecnico stabiliranno un piano di manutenzione in cui saranno chiariti i lavori da effettuare, nonché anno per anno il loro importo che sarà addebitato, dietro effettuazione dei lavori da parte dei predetti Uffici, agli interessati che non vi abbiano provveduto.

Saranno incentivate ai sensi dell'art. 15 le macchine, i motori e gli attrezzi agricoli che siano in relazione, per quanto riguarda la potenza e l'impiego ed il costo, all'entità dell'azienda singola od associata.

La Commissione Agraria e Forestale valuterà, in base alle esigenze del momento ed a quelle prevedibili in breve tempo, il tipo e la potenza delle macchine, motori ed attrezzature da incentivare ad operatori non agricoli. In questi ultimi casi la domanda dovrà essere corredata da una relazione che chiaramente specifichi le possibilità d'impiego immediate o concretamente prevedibili in breve termine. Nella relazione dovranno pure essere esposti gli elementi ed i dati che assicurano l'effettivo reale tecnico ed economico esercizio a favore dell'Agricoltura Sammarinese.

Onde assicurare l'uso e la manutenzione migliore, e non sobbarcare l'azienda agraria di oneri che possono evitarsi, non è ammessa, salvo autorizzazione della Commissione Agraria e Forestale, la incentivazione di nuove macchine dello stesso tipo sino a che non saranno state ammortizzate le prime.

A tal fine la Commissione Agraria e Forestale prenderà in esame solo i casi di forza maggiore.

L'incentivazione per l'acquisto di bestiame da allevamento, di cui all'art. 16, è limitata alle aziende che producono almeno il 50% delle risorse foraggere necessarie.

Quanto sopra dovrà risultare dalla relazione che deve essere unita alla domanda.

Per la sostituzione di animali per i quali non è stato ancora estinto il prestito vale quanto è stato detto in merito per le macchine.

Agli effetti dell'art. 17 si intendono colture normali le colture prative e cerealicole, intensive e specializzate le altre.

L'Ufficio Agrario e Forestale di Stato promuoverà, specie in annate di difficile approvvigionamento e di costi particolarmente elevati, l'acquisto collettivo di mezzi tecnici favorendo la costituzione di appositi enti cooperativi che tenderà a renderli di lunga durata.

Le norme relative alla tenuta della contabilità aziendale sono quelle del Centro di Contabilità Agraria dell'Università di Bologna.

Le aziende che intendono avvalersi del disposto dell'art. 19 saranno collegate al predetto Centro tramite l'Ufficio Agrario e Forestale di Stato.

Le domande relative vanno indirizzate al predetto Ufficio il quale, in unione col citato Centro di Bologna, assicurerà la tenuta dei registri contabili con la dovuta assistenza e con i necessari controlli.

I proprietari od affittuari che non rivestono la figura di Operatore Agricolo possono usufruire delle incentivazioni previste per le scorte, per le coltivazioni e per gli allevamenti, se i loro terreni raggiungono l'estensione ed hanno i requisiti delle aziende efficienti (Ha. 3,50 - Ha. 8) e se tali terre vengono razionalmente coltivate.

Art. 4

Coltivazioni

Il catasto dei vigneti comprende le zone a vocazione viticola. Esse sono comprese a Sud-Est della Strada Faetano - Valdragone sino al punto di inserzione con la Super Strada in località Tavolucci. Indi prosegue sulla Super Strada sino alla località Brandolina e continua fino al congiungersi alla strada Ventoso- Confine. Sono comprese pure nel catasto le località di Cà Rigo e Montegiardino come risulta nell'apposita planimetria di massima, nonchè altre limitate zone a chiara vocazione viticola, riconosciute dalla Commissione Agraria e Forestale e che saranno pure inserite nella suddetta planimetria.

Nell'interno di tali zone si intendono a vocazione viticola quelle non calanchive, lavorabili meccanicamente e stabili.

In tali zone gli impianti viticoli sono incentivati, come emerge dall'art. 20, a condizione che siano effettuati secondo le direttive tecniche ed economiche dell'Ufficio Agrario e Forestale di Stato.

Tali norme tendono ad assicurare una produzione che contemperi qualità e quantità di produzione ed assicuri il migliore rendimento economico. Le norme in parola orienteranno:

- sulla scelta dei vitigni;
- sui sesti d'impianti;
- sulle forme d'allevamento;
- su altre tecniche d'impianto e colturali che hanno particolare incidenza sulle produzioni;
- sulle quantità della produzione.

Tali norme, unitamente a quelle dei costi, saranno precisate in apposite istruzioni che saranno rese pubbliche.

I richiedenti della incentivazione sui vigneti debbono unire alla domanda una dichiarazione con la quale si impegnano a consegnare alla Cantina Sociale l'intera produzione dei vigneti incentivati ottenuta nei primi 6 anni di vita dell'impianto (sei vegetazioni), (modulo F).

I contributi relativi ad impianti non facenti parte di aziende agricole sono concessi purchè anche questi sorgano in zone contemplate nel Catasto di Vigneti.

Anche per le coltivazioni previste dall'art. 21 il contributo è vincolato al rispetto di norme analoghe a quelle dei vigneti.

Per le colture di cui al secondo capoverso deve essere allegato alla pratica un impegno per una razionale manutenzione dell'impianto.

L'Ufficio Agrario e Forestale di Stato, in base alle prenotazioni di colture porta-seme che le vengono inoltrate non oltre il 15 luglio, predispose un piano di investimento territoriale onde assicurare la purezza delle coltivazioni.

Nella redazione di tale piano avranno preminenza le ditte ed i coltivatori che da tempo attuano le predette colture.

Anche per l'impianto ed il miglioramento delle coltivazioni foraggere il richiedente deve osservare le direttive tecniche ed economiche dell'Ufficio Agrario e Forestale di Stato. Tali opere debbono fare parte di un piano di potenziamento degli allevamenti che deve essere illustrato nella relazione che accompagna la richiesta del contributo.

Procedure e norme analoghe valgono anche per quanto disposto in merito ai prati-pascolo ed ai pascoli.

Per le coltivazioni incentivate all'impianto lo Stato sosterrà gli oneri sociali relativi a 6 giornate per le colture estensive e di 20 giornate per quelle intensive, ad ettaro. Detti oneri saranno rimborsati all'Istituto Sicurezza Sociale da parte dello Stato.

Per quanto attiene al 2° capoverso dell'art. 24 le relative disposizioni saranno emanate non appena perfezionate le intese fra i due Dicasteri interessati.

Il Dicastero dell'Agricoltura e del Turismo predisporranno un piano comprendente parchi e giardini pubblici attualmente esistenti, ricercando tutte le possibilità di ampliamenti ed individuando le zone ove è possibile crearne dei nuovi.

I privati che intendono migliorare, ampliare od istituire parchi e giardini, dovranno presentare all'Ufficio Agrario e Forestale di Stato il progetto e gli impianti da effettuare, nonchè il tipo d'aiuto sollecitato.

Le domande verranno esaminate congiuntamente in una visuale organica dagli Uffici competenti dei due predetti Dicasteri, che programmeranno ed effettueranno idonee manifestazioni ed anche concorsi allo scopo di raggiungere nel modo migliore e quanto prima i disposti dell'art. 25.

Le serre dovranno avere una dimensione minima che permetta il conseguimento di produzioni di una certa entità economica definita dall'Ufficio Agrario e Forestale di Stato, e dovranno essere costruite secondo le recenti acquisizioni tecniche.

Art. 5

Allevamenti

Le incentivazioni specifiche per gli allevamenti sono concesse solo attraverso piani aziendali che dimostrino le possibilità di positivi risultati economici della iniziativa.

Per il premio incremento stalle fa fede, per la consistenza attuale o iniziale e per la razza del bestiame, elenco stalle dei piani di risanamento zootecnico (Leggi n. 8 del 26 - 2 - 1971, n. 16 del 16 - 4 - 1971 e successivi aggiornamenti) integrati dai controlli periodici dell'Ufficio Agrario e Forestale di Stato.

L'operatore che ha presentato la domanda dichiarerà all'Ufficio Agrario e Forestale di Stato, di volta in volta nell'arco di un quadriennio, la nascita delle femmine ed il numero delle stesse che oltre la normale rimonta si impegna a mantenere, nonchè gli acquisti di vitelle o manze che pure si impegna ad allevare in azienda allo scopo di aumentare la consistenza zootecnica della stalla.

L'Ufficio Agrario e Forestale di Stato provvederà al pagamento dei ratei del premio in base ai controlli periodici previsti dalla Legge.

Per il rimborso totale o parziale delle spese relative alla tariffa della fecondazione artificiale delle bovine, l'interessato dovrà presentare all'Ufficio Agrario e Forestale la fattura quietanziata del Centro di Fecondazione Artificiale, nella quale dovrà figurare non solo il numero delle fecondazioni, ma anche quello di tatuaggio relativo al risanamento che contraddistingue le fattrici coperte. In tale fattura, nel caso che siano comprese fecondazioni ai fini dell'incrocio industriale, dovrà essere precisato anche la razza del toro e quella della fattrice.

Il Dicastero dell'Agricoltura faciliterà, anche economicamente, la frequenza fino a due elementi agli appositi corsi per tecnici fecondatori presso le competenti Sedi Italiane.

In caso di domande in numero superiore saranno scelti elementi che per età, per pratica e impegno diano miglior affidamento.

Circa il premio di allevamento per le vitelle di razza da carne gli incentivi previsti verranno concessi dopo la denuncia nascite da parte dell'allevatore e dopo i necessari controlli da parte dell'Ufficio Agrario e Forestale di Stato.

Il premio incremento carneo viene ovviamente concesso per i vitelli maschi e per le sole femmine d'incrocio. L'interessato, fatta la domanda entro 5 giorni dalla nascita, dovrà a suo tempo far pervenire all'Ufficio Agrario e Forestale di Stato la dichiarazione di mattazione prevista attestante il peso del soggetto abbattuto.

Il premio viene concesso anche ai vitelli da ingrasso purchè acquistati ad un peso inferiore ai due quintali. In tal caso l'interessato dovrà pure denunciare l'acquisto all'Ufficio Agrario e Forestale di Stato entro 15 giorni dalla compera e dopo il sopralluogo l'Ufficio Agrario e Forestale di Stato gli rilascerà copia del verbale di accertamento attestante l'accoglimento della domanda. Tale premio rimane subordinato all'andamento della produzione e del mercato.

L'Ufficio Agrario e Forestale effettuerà sui soggetti il tatuaggio d'individuazione necessaria per dovuti controlli.

Al premio di incremento carneo sono ammessi anche i capi sottoposti all'ingrasso da operatori non agricoli. Questi ultimi, ovviamente, debbono sottostare alle norme in merito dianzi indicate.

Le incentivazioni di cui all'art. 31 sono concesse sia per la parte edilizia, sia per tutte le attrezzature necessarie ad un razionale funzionamento.

Nei limiti delle disponibilità finanziarie possono essere incentivati anche gli equini da carne, sia per l'acquisto dei soggetti, sia per le strutture necessarie al loro allevamento. Per gli equini da sella può essere prevista anche un'azione promozionale.

Per questo ultimo aspetto le pratiche relative, ed anche eventuali iniziative pubbliche, vengono prese di concerto fra il Dicastero dell'Agricoltura e quello del Turismo, comunque le domande relative al settore ippico, nei suoi vari aspetti, vanno presentate al Dicastero dell'Agricoltura.

Ovviamente anche per il cavallo si applicano le norme previste dall'art. 31.

Art. 6

Trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, assistenza tecnico-economica.

Il marchio per la valorizzazione dei prodotti tipici e di pregio, agricoli e zootecnici, della Repubblica di San Marino è costituito da due parti: una comune a tutti i prodotti ed una riservata ad ogni specifico prodotto.

La concessione del marchio è legata al rigoroso rispetto di precise norme relative alla produzione, alla conservazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione di ogni singolo prodotto per cui, in conseguenza, sarà fatto un apposito disciplinare.

La proposta per l'accettazione del marchio può essere avanzata dalla Commissione Agraria e Forestale al Consiglio Grande e Generale, di iniziativa propria o su proposta di chi ne abbia interesse.

Alla domanda per gli aiuti di cui all'art. 34 vanno uniti lo Statuto dell'Ente, il certificato attestante l'iscrizione dell'Ente al pubblico registro delle cooperative e dei consorzi, la relativa delibera del Consiglio d'Amministrazione, l'elenco dei soci con l'impegno di conferimento del prodotto, la relazione, il progetto.

Il sorgere e l'ampliamento di costruzioni per la valorizzazione dei prodotti debbono rispondere ad esigenze di carattere economico.

Nel computo metrico estimativo i prezzi da indicare debbono essere quelli figurati nel tariffario predisposto dall'Ufficio Agrario e Forestale di Stato. Per i macchinari valgono le fatture quietanziate.

Per l'entità degli affitti non simbolici, sui quali corrisponde il concorso dello Stato, vale la perizia fatta dall'Ufficio Agrario e Forestale di Stato.

La corresponsione del premio di produzione è condizionata alla consegna del prodotto all'Ente Cooperativo di trasformazione o di stoccaggio designato, questo ultimo, dallo Stato.

L'elenco delle consegne di cui sopra, con i nominativi ed i quantitativi, sarà inviato dall'ente interessato all'Ufficio Agrario e Forestale di Stato il quale, dopo le necessarie verifiche, procederà alla emissione dei mandati di pagamento.

Saranno depennati dai predetti elenchi quanti contravverranno alle norme tecniche, legali ed amministrative in merito.

Similmente vengono erogati, una volta stabiliti, anche i premi di conferimento, nonché quelli per l'eventuale rifornimento di carne al Paese di cui all'ultimo capoverso dell'art. 35.

Quest'ultimo premio sarà calcolato in base al peso morto dei soggetti risultante al pubblico macello.

Gli enti cooperativi che intendono usufruire del contributo di gestione previsto dall'art.36 debbono unire alla domanda una dettagliata relazione. Se la richiesta viene fatta per il 1° anno di vita dell'ente deve essere allegato anche un conto preventivo delle spese di gestione; per gli anni successivi, invece, necessita allegare il bilancio dell'anno precedente.

Nei primi due anni di vita della cantina sociale, coloro che intendono usufruire del premio di smantellamento relativo alla loro cantina debbono unire l'impegno (modulo E) di non vinificare per 6 anni.

Il piano volto a fare conoscere e diffondere i prodotti agricoli e zootecnici sammarinesi deve essere predisposto d'intesa e con il concorso dell'Ufficio del Turismo, delle cooperative di valorizzazione dei prodotti agricoli, ed anche di altre entità interessate.

Particolare cura dovranno trovare le manifestazioni agro- turistiche anche con percorsi ippici e tappe gastronomiche.

L'Ufficio Agrario e Forestale di Stato predisporrà entro il 30 settembre il piano di propaganda ed assistenza tecnico - economica da svolgere nell'annata agraria successiva.

I corsi di specializzazione e di aggiornamento riservati ai lavoratori agricoli, o aspiranti tali, saranno svolti da personale tecnico dell'Ufficio Agrario e Forestale di Stato e da altri docenti ed esperti pratici.

Lo svolgimento dei corsi dovrà comprendere lezioni teoriche ed un adeguato numero di esercitazioni pratiche che assicurino l'apprendimento delle norme e delle pratiche insegnate. Gli allievi non dovranno superare il numero di 20 e la frequenza è obbligatoria; saranno esclusi dal corso gli allievi che non frequentano con il dovuto interesse. Alla fine del corso saranno svolti esami col rilascio di un apposito attestato a coloro che avranno superato le prove sia teoriche che pratiche.

La Commissione d'esame è presieduta dal Direttore dell'Ufficio Agrario Forestale di Stato ed è costituita da una docente teorico, da un insegnante pratico, da un rappresentante per ogni Confederazione dei lavoratori e da uno dei produttori agricoli. In caso di parità di voto vale il voto del Presidente.

Gli allievi che hanno conseguito l'attestato, a loro richiesta, potranno essere iscritti nell'elenco degli specializzati dell'Agricoltura, che sarà tenuto dall'Ufficio di Collocamento e reso noto ai Sindacati.

Saranno concordate fra l'Ufficio del Lavoro e l'Ufficio Agrario e Forestale di Stato le norme d'impiego riguardanti gli iscritti all'elenco di cui sopra, nonché l'utilizzazione dei predetti iscritti presso le singole aziende richiedenti, tenendo conto di specifiche esigenze e priorità.

Nel piano generale annuale di assistenza tecnico-economica dovranno altresì essere compresi corsi d'informazione e divulgazione, riunioni, conferenze e convegni, e quanto sarà ritenuto necessario al riguardo.

Del pari dovrà essere redatto apposito programma per la gestione dei beni appartenenti ad enti pubblici e privati, relativo alla funzione pilota che tale gestione deve effettuare.

Art. 7

Piano di rimboschimento

Il piano generale di rimboschimento, previsto dall'art. 40, va redatto dall'Ufficio Agrario e Forestale di Stato in base alle direttive della Commissione Agraria e Forestale in accordo con gli Uffici competenti dei lavori Pubblici e Programmazione, tenuto conto della legge che detta norme transitorie per la salvaguardia del Territorio.

Il piano terrà presente le zone a vocazione boschiva, del consolidamento dei terreni, dell'abbellimento del Territorio e delle adesioni al riguardo date dagli operatori privati. Per tali zone nel loro complesso saranno fissate delle priorità sia per l'azione di rimboschimento, che per quelle di manutenzione.

I privati che vorranno effettuare impianti boschivi dovranno farne domanda all'Ufficio Agrario e Forestale di Stato entro il 30 giugno di ogni anno. Queste dovranno essere esaminate entro il 15 agosto successivo, dopo di che sarà data comunicazione di accoglimento o meno agli interessati. Sulla base delle domande accolte, l'Ufficio Agrario e Forestale di Stato determinerà entro il 30 agosto la superficie da rimboschire direttamente dallo Stato, in modo da assicurare almeno i 5 Ha. d'impianto minimo totale previsto al 2° capoverso del citato art. 40.

I privati che hanno avuto accolta la domanda di rimboschimento debbono firmare una dichiarazione (modulo G) che li impegni ad una buona manutenzione degli impianti, salvo attuazione di questa da parte dell'Ufficio Agrario e Forestale di Stato con addebito del relativo importo.

Agli effetti delle incentivazioni l'Ufficio Agrario e Forestale di Stato stabilirà altresì, tenuto conto della zona paesaggistica e del tipo di terreno, la somma massima da accogliere. In base alle zone sarà tenuto particolare conto delle essenze che possono meglio assicurare la bellezza del paesaggio e la produzione del legname.

Le altre norme, relative alle domande di rimboschimento sono le stesse di quelle già indicate per le domande in generale.

L'Ufficio Agrario e Forestale di Stato presenterà alla Commissione Agraria e Forestale, entro il 30 ottobre, il piano di potenziamento del vivaio che dovrà prevedere una nuova sede sufficientemente estesa ed agronomicamente idonea per l'attuazione dei piani di rimboschimento e di abbellimento del territorio.

Dovranno in tale piano essere contemplate le strutture, i miglioramenti, le opere ed attrezzature all'uopo necessarie per assicurare il miglioramento dell'esercizio e la piu' felice riuscita del vivaio.

Fra tali opere dovranno senz'altro'altro'altro figurare l'alloggio del custode ed il sicuro approvvigionamento dell'acqua per la irrigazione.

Art. 8

Disposizioni generali: forme di garanzia e sanzioni.

Ai fini del riconoscimento della figura del coltivatore diretto, oltre alla prevalente attività dedicata da questi e dalla sua famiglia, valgono le tabelle sulle unità lavorative relative alle colture ed agli allevamenti all'uopo predisposti dall'Ufficio Agrario e Forestale di Stato. Serviranno da orientamento i dati in merito indicati dagli Istituti specializzati in materia.

Lo Stato garantisce all'Ente finanziatore i mutui ed i prestiti attraverso apposita convenzione.

Il beneficiario si impegna al pagamento dei ratei ed acconsente l'iscrizione del privilegio a favore dell'Ecc.ma Camera dei predetti mutui e prestiti, sottoscrivendo il modulo H.

I prestiti relativi all'acquisto di bestiame e di attrezzature agricole, non facenti parte di strutture edilizie od altro, sono garantiti da cambiali agrarie.

L'Ufficio Agrario e Forestale di Stato in casi di eventuali inadempimenti alle norme di concessione degli incentivi provvede, dopo apposita autorizzazione della Commissione Agraria ad iniziare l'azione di recupero delle somme che in base all'art. 46 debbono essere restituite.

L'Ufficio predetto, constatate le inadempienze, ne determina l'entità e redige apposito verbale che invia alla Segreteria Generale Amministrativa per i necessari adempimenti.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore immediatamente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 1974 - 1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Piva - Giordano Bruno Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini

(1) Tutti gli articoli citati nel presente decreto si riferiscono alla Legge 20 marzo 1974 n. 22. .

MODULO "A"

Legge 20 marzo 1974 n. 22

DOMANDA

I... sottoscritt..... resident..... in qualità di
..... della Ditta sita in
..... di complessivi Ha. R.D. L.

CHIED.....

di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. paragrafo riguardante contributi,
mutui, prestiti e premi ed all'uopo presenta la sottoelencata documentazione: (1)

Relazione;

Progetto (disegni, computo metrico ed estimativo);

Stato di famiglia;

Certificato catastale;

Estratto catastale Planimetria;

Certificato rilasciato dall'Ufficio Agrario e Forestale di Stato.

.....
.....

I... sottoscritt..... a conoscenza della legge e relativo regolamento di applicazione.

San Marino, li

(Firma)

.....

MODULO "B"

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

ALL'UFFICIO TRIBUTARIO

SAN MARINO

Prot. N.

Pratica N.

OGGETTO: Documentazione ai fini di ottenere le esenzioni previste dall'art. 5 della Legge 20 marzo 1974 n. 22.

Si dichiara che i... Signor resident..... in Parrocchia di
località conduce (1) di cui a coltura intensiva Ha ed a coltura
estensiva Ha

Si certifica che l'azienda è ordinariamente coltivata.

Si rilascia la presente richiesta de..... interessat..... per gli usi consentiti dalla Legge.

San Marino, li

IL DIRETTORE

.....

MODULO "C" UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

Prot. N.

Pratica N.

OGGETTO : Documentazione ai fini della concessione delle
agevolazioni fiscali previste dalla Legge 20 marzo
1974 n. 22, art. 4, 5, 6, 9.

ALL'UFFICIO DEL REGISTRO E DELLE IPOTECHE

SAN MARINO

In relazione alla domanda presentata alla Commissione Agraria e Forestale da.....
Signor..... resident..... in Parrocchia di
.....

vista la documentazione richiesta ed espletate le indagini del caso, ai fini dell'applicazione delle
agevolazioni fiscali previste dall'art. della vigente legge sul "Piano di sviluppo dell'Agricoltura
Sammarinese",

SI CERTIFICA

che la Commissione Agraria, nella riunione del ha riconosciuto che i.... ; suddett.....
ha..... diritto alle agevolazioni fiscali richieste per l'atto diconcernente i
.....ben...immobili distint.....al catasto come segue:

San Marino, li

IL DIRETTORE MODULO "D" UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO
Prot. N. OGGETTO: Esenzione bollo cambiale agraria. All.....

..... Si attesta che il Signor resident..... (1)
..... ha diritto alle esenzioni fiscali previste dall'art. 9 della legge 20 marzo 1974 n. 22
e successive modificazioni sul piano di sviluppo dell'Agricoltura per le seguenti operazioni che il
medesimo andrà a porre in essere
.....

San Marino, li

IL DIRETTORE

.....

MODULO "E"

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

OGGETTO: Premio smantellamento cantine, art. 36 - Legge 20 marzo

1974 N. 22.

Il sottoscritto cittadino residente a chiede il
premio smantellamento cantine impegnandosi a non vinificare le proprie uve per almeno 6 anni
dall'inizio del funzionamento della Cantina Sociale di San Marino, consegnando le stesse per il
predetto periodo alla citata cantina.

San Marino, li

(Firma)

.....

MODULO "F"

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

OGGETTO: Legge 20 marzo 1974 n. 22, art. 20, contributo impianto

vigneti.

Il sottoscritto cittadino residente a avendo
inoltrato domanda per ottenere il contributo previsto dall'art. 20, con la presente dichiarazione si
impegna di conferire alla Cantina Sociale di San Marino l'intera produzione del vigneto incentivato
ottenuta nei primi 6 anni di vita dell'impianto.

San Marino, li

(Firma)

.....

MODULO "G"

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

OGGETTO: Rimboschimento, Legge 20 marzo 1974 N. 22.

Il sottoscritto cittadino residente a avendo ottenuto il contributo per il rimboschimento, si impegna ad effettuare la normale manutenzione dei boschi impiantati ed incentivati, oppure si impegna di corrispondere all'Ufficio Agrario e Forestale la somma dallo stesso stabilita per la predetta manutenzione.

San Marino, li

(Firma)

.....

MODULO "H"

UFFICIO AGRARIO E FORESTALE DI STATO

OGGETTO: Domanda per la concessione di Mutuo o Prestito ai sensi

della Legge 20 marzo 1974 n. 22.

ALL'ISTITUTO DI CREDITO

.....

SAN MARINO

Il sottoscritto cittadino residente a di qualifica, inoltra domanda al fine di ottenere il (1) per l'importo di L. (diconsi lire) riconosciutogli, in forza della sopra indicata legge, dalla Commissione Agraria e Forestale nella seduta del come da allegata dichiarazione.

Il (1) si riferisce all'acquisto di quanto segue (2):

.....

..... In conformità a quanto prescritto dall'art. 45 della legge citata e dal regolamento dallo stesso articolo previsto, il sottoscritto si impegna sin da ora ad acconsentire , come acconsente a tutti gli effetti, a che sui beni

mobili o immobili oggetto della concessione del mutuo o prestito, venga iscritto privilegio a favore dell'Ecc.ma Camera di San Marino per l'importo del mutuo o prestito che gli verrà concesso.

A tale scopo autorizza i competenti Uffici a compiere le opportune formalità, esonerandoli da ogni e qualsiasi responsabilità.

Dichiara inoltre: a) che i mobili o gli immobili sui quali andrà a gravare il privilegio sono liberi da vincoli, pesi ed ipoteche; b) di essere a perfetta conoscenza della Legge 20 marzo 1974 n. 22 e del regolamento previsto all'art. 45; c) di conoscere in modo specifico l'art. 46 della stessa legge; d) che tutto quanto esposto nella presente domanda corrisponde al vero.

San Marino, li

IL RICHIEDENTE

.....

Note MODULO "A":

(1) Sottolineare quella allegata.

Note MODULO "B":

(1) Specificare se direttamente o in economia diretta.

Note MODULO "D":

(1) Indicare se: "agricoltore", "coltivatore diretto", "affittuario", "mezzandro".

Note MODULO "H":

(1) Mutuo o prestito.

(2) I beni mobili o immobili devono essere descritti in maniera ampia e precisa.